IMPOSTE SUL REDDITO

Riforma: le novità in tema di conferimento di partecipazioni qualificate

di **Angelo Ginex**

Nell'ambito del sistema tributario nazionale, la disciplina del **regime ordinario** dei **conferimenti di partecipazioni** è contenuta nell'**articolo 9, comma 5, D.P.R. 917/1986** (d'ora in poi, Tuir). Tale disposizione stabilisce che i **conferimenti di beni**, comprese le partecipazioni, sono trattati come **cessioni a titolo oneroso**. Tuttavia, ai fini del calcolo della **plusvalenza**, il corrispettivo ottenuto deve essere **determinato in base al** "**valore normale**", di cui ai commi 2 e 4 dello stesso **articolo 9**.

Questa previsione è subordinata a **specifiche deroghe** previste dagli **articoli 175** e **177, Tuir**, ove sono previste modalità particolari per il **calcolo** del **corrispettivo percepito dal soggetto conferente**, denominato "***valore di realizzo***"; si tratta, comunque, di situazioni che, al verificarsi delle **condizioni previste dalla norma**, consentono la **neutralità fiscale** dei conferimenti (c.d. "*realizzo controllato o neutralità indotta*").

Un aspetto problematico era rappresentato dall'applicazione del **comma 2-*bis,* dell'articolo 177, Tuir**, riguardante il **conferimento di partecipazioni "*qualificate*"**, a causa di un **testo normativo piuttosto "rigido"** e della relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate.

Il **nuovo quadro normativo,** delineato dall'**articolo 17, D.Lgs. 192/2024**, recante la "*Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)*", ha **risolto gran parte delle precedenti criticità** in tema di **conferimenti di partecipazioni qualificate**, trovando applicazione per le **operazioni effettuate** a partire **dal 31 dicembre 2024**.

Fino allo scorso 30 dicembre 2024, non era possibile effettuare **conferimenti congiunti** né **di maggioranza** *ex* **articolo 177, comma 2, Tuir**, poiché la **somma delle percentuali non superava il 50%,** né **di minoranza qualificata** *ex* **articolo 177, comma 2-*bis*, Tuir**, in quanto la norma richiedeva che la **società conferitaria** fosse **unipersonale**. Al massimo, ciascun soggetto poteva costituire una ***holding* unipersonale**.

Dal 31 dicembre 2024, invece, i **due soggetti** possono conferire **cumulativamente** in una

società **il 50% delle partecipazioni** detenute, ai sensi dell'**articolo 177, comma 2-*bis*, Tuir**.

Tuttavia, se i due soggetti possiedono **ciascuno il 12%** di una società, non potrebbero conferire, ai sensi del citato **comma 2-*bis***, tali partecipazioni in una **società partecipata da entrambi**, in quanto le partecipazioni di ciascuno **non superano la soglia qualificata**.

La riforma supera anche le problematiche relative ai **conferimenti di partecipazioni in società *holding***. La novella ha **eliminato le incertezze** interpretative, stabilendo che la **qualifica di *holding*** deve essere determinata in base ai **criteri** posti dall'**articolo 162-*bis*, Tuir**; pertanto, è necessario verificare che **il valore contabile delle partecipazioni possedute** (unitamente ad altri elementi patrimoniali correlati con le società partecipate) superi il **50% dell'attivo patrimoniale complessivo**.

Inoltre, il D.Lgs. 192/2024 ha semplificato la verifica del superamento delle **soglie di qualificazione** in caso di **conferimento di partecipazioni in una società *holding***. In estrema sintesi, le modifiche apportate hanno **abbandonato l'approccio *look-through*** esteso a tutti i livelli partecipativi sotto la *holding* oggetto di conferimento. Per le nuove operazioni, ai fini della verifica, si considerano solo le **partecipazioni detenute dalla *holding*** e **quelle in possesso delle subholding legate alla *holding* da un rapporto di controllo**.

A ciò si aggiunga che **non** è più necessario che tutte le **partecipazioni** sottoposte a verifica (ovvero quelle di **primo livello detenute dalla *holding***, nonché quelle dei **livelli successivi** in presenza di *subholding* controllate) siano **qualificate**. Al fine di beneficiare del **regime di realizzo controllato**, è sufficiente che tale qualità sia soddisfatta dalle **partecipazioni,** il cui **valore contabile** rappresenti **oltre la metà del totale dei valori contabili** delle **partecipazioni rilevanti** ai fini della verifica.

Un ulteriore dubbio riguardava il **confronto** tra il valore contabile delle **partecipazioni "sopra soglia"** e il **valore contabile totale delle partecipazioni**, nel caso in cui la *holding* detenga **una partecipazione di controllo** in una società che, a sua volta, possa **qualificarsi come holding (subholding).** Nella Relazione illustrativa al **D.Lgs. 192/2024,** è stato precisato che, ai fini della verifica della **prevalenza o meno** del valore contabile delle partecipazioni che **superano la soglia minima**, **non** si deve considerare il valore contabile delle **partecipazioni detenute nelle società controllate dalla *holding* e qualificabili come *subholding***; per queste ultime si applica un approccio *look-through*, per cui **rilevano solo le partecipazioni da esse detenute**, e non quelle al loro capitale. Quanto sopra è stato confermato dal **documento di ricerca pubblicato dal Cndcec il 31 marzo 2025**.

Infine, rimane da chiarire se, per determinare il **valore contabile delle partecipazioni** da sottoporre al **test di prevalenza**, debba essere utilizzato il valore alla **data del conferimento**, redigendo un bi**lancio infrannuale *ad hoc*,** o se si possa fare riferimento ai dati risultanti dal **bilancio dell'ultimo esercizio chiuso** prima del conferimento.